

Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC

**Ordini degli Avvocati
della Sicilia
PEC**

e, p.c. **Uffici UNEP
della Sicilia
PEC**

**Direzione Provinciali
della Direzione Regionale della Sicilia
TRASMISSIONE AOO**

***OGGETTO: Richieste di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., in vigore dal 28 febbraio 2023 – c.d. Riforma Cartabia.
Primi chiarimenti e indicazioni operative***

A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute con riguardo alle modalità di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'**art. 492-bis c.p.c.**¹ e **155-quinquies disp. att. c.p.c.**² come modificati dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149³, ed in vigore dal 28 febbraio 2023, si ritiene utile fornire le seguenti informazioni ed indicazioni al fine, da un lato, di agevolare l'utilizzo dello

¹ Art. 492-bis c.p.c. – “Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare”.

² Art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. – “Accesso alle banche dati tramite i gestori”.

³ D.Lgs. 10/10/2022, n. 149: “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (c.d. Riforma Cartabia).

strumento introdotto dal legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e, nel contempo, per velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi sia per gli utenti sia per l'amministrazione finanziaria.

Come poco sopra anticipato, le **modifiche** apportate agli anzidetti artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. sono **in vigore dal 28 febbraio 2023**, a norma dell'art. 35 (*"Disposizioni Transitorie"*) del medesimo D. Lgs. n. 149 del 2022, come modificato dall'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 29/12/2022, n. 197 ⁴: *"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"*.

§

1. Riforma degli art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. – Novità in vigore dal 28 febbraio 2023

Com'è noto, l'art. 3, comma 36, lettera b) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha modificato l'**art. 492-bis c.p.c.**

In particolare, è stata **soppressa la necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale**, prevedendo che, **su istanza del creditore, munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario** addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, **verificata la regolarità dell'istanza, proceda alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.**

Per l'ipotesi in cui la richiesta preceda la notifica del precetto, o quando ancora non è spirato il termine dilatorio dell'articolo 482 c.p.c., è mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'autorizzazione da parte del presidente del tribunale, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.

⁴ Legge 29/12/2022, n. 197: *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*

In ogni caso, il termine di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c.⁵ rimane sospeso dalla proposizione dell'istanza, vuoi se formulata all'ufficiale giudiziario, ai sensi del comma 1, vuoi se formulata al presidente del tribunale (comma 2).

La sospensione del termine opera per tutta la durata del subprocedimento di cui all'articolo 492-bis c.p.c., fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza da parte del presidente del tribunale, ovvero fino alla comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario del processo verbale di cui al quarto comma del medesimo art. 492-bis c.p.c., nel caso in cui si sia proceduto con le ricerche.

Si riporta, ai fini di una prima lettura operativa della norma in esame, per la parte che qui rileva, stralcio dell'art. **492-bis c.p.c., in vigore dal 28 febbraio 2023**:

“Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (...). L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c.”⁶
(comma 1).

“Prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'art. 482 c.p.c., se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare” (comma 2).

Con l'art. 4, comma 9, lettera e) del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 è stato modificato l'art. **155-quinquies disp. att. c.p.c.**, che reca la **disciplina**

⁵ Art. 481 c.p.c. – “Cessazione dell'efficacia del precetto”: “Il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione” (comma 1).

⁶ Art. 482 c.p.c. – “Termine ad adempiere”: “Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso (...)”.

transitoria per il periodo in cui è proposta istanza all'ufficiale giudiziario **“quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati** di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155-quater, primo comma, **non sono funzionanti (...)**”.

L'istanza, corredata del titolo esecutivo e del precetto, deve essere sempre presentata all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, **il quale, “verificata la regolarità dell'istanza”⁷, attesta l'impossibilità di effettuare le ricerche per il mancato funzionamento dell'accesso diretto alle banche dati.**

Dopo tale verifica, **il creditore, munito dell'attestazione, può rivolgersi ai gestori delle banche dati** per far svolgere le ricerche, senza necessità di autorizzazione da parte del presidente del tribunale.

Quando, invece, vi è pericolo nel ritardo e l'istanza precede la notificazione del precetto, per i motivi già illustrati a proposito dell'art. 492-bis c.p.c., si è mantenuta la necessità di autorizzazione in capo al presidente del tribunale.

Quanto al rispetto del termine previsto dall'art. 481, comma 1, c.p.c. si è modificato l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. con disposizione analoga a quella introdotta nel riformato art. 492-bis c.p.c.

Si è pertanto previsto che, laddove non occorra l'autorizzazione del presidente del tribunale, il termine di cui all'art. 481, comma 1, c.p.c. rimanga sospeso per ulteriori novanta giorni, decorrenti dal rilascio dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Uguale sospensione di novanta giorni del termine ex art. 481, comma 1, c.p.c. decorrenti dal provvedimento di autorizzazione, è prevista quando il precetto è notificato successivamente al provvedimento (di autorizzazione) del presidente del tribunale.

⁷ Così testualmente nella Relazione Illustrativa allo Schema di decreto legislativo - Atto del Governo n. 407, trasmesso alla Presidenza del Senato in data 2 agosto 2022 (pag. 122).

Si riporta, per la parte che rileva ai fini di una prima lettura operativa della norma in esame, stralcio dell'**art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., in vigore dal 28 febbraio 2023:**

“Se è proposta istanza ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c., quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma ⁸ del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’art. 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, l’Ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile” (comma 1).

“L’istante con l’attestazione di cui al primo comma o con l’autorizzazione del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 492-bis, secondo comma, c.p.c., ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’art. 155-quater disp. att. c.p.c. le informazioni nelle stesse contenute” (comma 2).

§

2. Modalità di presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale e documenti da allegare

A seguito delle novità in vigore dal 28 febbraio 2028, come sopra illustrate, **le istanze di accesso**, presentate a questa Direzione Regionale ai sensi del combinato disposto dei citati art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c., **devono essere necessariamente⁹ corredate dall’attestazione dell’ufficiale giudiziario:**

- che è stata verificata la regolarità dell’istanza e, conseguentemente, la procedibilità della stessa;

⁸ “(...) Banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare (...) anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari (...)” – comma 4 dell’art. 492-bis c.p.c.

⁹ Salvo l’ipotesi di pericolo nel ritardo, prevista dal comma 2 dell’art. 492-bis c.p.c., in cui il creditore abbia chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Presidente del Tribunale prima della notifica del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c.

- **che le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti sicchè l'accesso diretto alle banche dati non è attuabile.**

L'attestazione deve essere prodotta a questa Direzione Regionale in copia conforme all'originale, o corredata da attestazione del professionista di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del D.L. 18/10/2012 n. 179¹⁰, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con firma digitale.

Per ovvie ragioni, **l'attestazione dell'Ufficiale giudiziario ex art. 492bis c.p.c.** deve indicare il **creditore istante** e consentire l'**univoca individuazione del debitore** (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso). La eventuale generica indicazione del debitore (ad esempio, mediante indicazione del debitore con la sola individuazione del nome e del cognome o della sola denominazione/ragione sociale in caso di società o enti) o la mancata indicazione non consentono infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che - con aggravio dei tempi di istruttoria - **i dati che individuano univocamente il debitore** non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all'attestazione ex art. 492-bis c.p.c.

All'uopo, si allega un facsimile di attestazione rilasciata da Ufficio UNEP di questa Regione dove, previo controllo della legittimità dell'istanza sulla base della validità del titolo e del precetto **e, conseguentemente, della procedibilità della stessa**, l'Ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto non è attuabile.

All'istanza presentata a questa Direzione Regionale vanno altresì allegati:

- **copia dell'istanza presentata all'Ufficiale Giudiziario**, in copia conforme all'originale, o corredata da attestazione del professionista di

¹⁰ Articolo soppresso, a partire dal 30/06/2023, dal Decreto legislativo del 10/10/2022 n. 149, articolo 11; a partire da tale data si farà riferimento all'art. 196- septies dello stesso Decreto Legislativo n. 149/2022.

conformità all'originale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del D.L. 18/10/2012 n. 179¹¹, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con firma digitale;

- copia del **titolo esecutivo** e del **precetto**, in copia conforme all'originale, o corredati da attestazione del professionista di conformità all'originale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del D.L. 18/10/2012 n. 179¹², convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, con firma digitale.

Va infine allegata, ove non presente negli atti sopramenzionati, copia della **procura conferita dal creditore procedente al professionista istante**.

Le istanze di accesso **devono essere inviate tramite pec** all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale della Sicilia: dr.sicilia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Al fine di agevolare la corretta assegnazione delle istanze, per trasmettere la documentazione è necessario inserire nell'oggetto della pec la seguente dicitura: “*Accesso alle banche dati ex art. 492-bis cpc – autorizzato dal Tribunale di _____ RG n. _____ [oppure] Attestazione UNEP - Avvocato _____*”.

In alternativa, le istanze possono essere trasmesse **tramite il servizio postale con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia** (via Konrad Roentgen n. 3 – 90146 – Palermo) **o anche consegnate manualmente al servizio protocollo della medesima Direzione Regionale**, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del difensore/incaricato munito di delega.

¹¹ Si veda la Nota precedente.

¹² Si veda la Nota 10.

3. Dati consultabili

I dati di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti mediante consultazione delle banche dati sono:

- ultima dichiarazione dei redditi presentata dal debitore ad esclusione dei quadri contenenti dati sensibili (ad esempio, quadri FA e RP). Su espressa richiesta, possono essere forniti anche i dati dichiarativi Iva. La ricerca – salvo espressa richiesta – sarà effettuata avuto riguardo all'ultimo biennio;
- certificazione dei redditi percepiti dal debitore come risultanti dalle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta (ultima annualità per la quale vi sono dati disponibili; anche in questo caso, la ricerca – salvo espressa richiesta – sarà effettuata avuto riguardo all'ultimo biennio);
- elenco degli atti del registro (estremi), registrati nell'ultimo decennio;
- elenco (ultima annualità disponibile alla data dell'accesso) degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari e natura dei rapporti finanziari intrattenuti. I risultati della visura dell'Anagrafe dei rapporti finanziari saranno comunicati anche in caso di esito negativo.

Al fine di ottenere i dati di interesse, è opportuno **indicare dettagliatamente nell'istanza la tipologia di documentazione da acquisire** tra quella che può essere fornita, oltre ai dati disponibili nell'Archivio dei rapporti finanziari.

L'Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.

Infine, le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili dovranno essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio.

§

In ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la presente si estende per opportuna conoscenza ai sigg. Dirigenti

degli Uffici UNEP della Regione Sicilia al fine di condividere con codeste Autorità le indicazioni fornite agli Ordini professionali con l'obiettivo della più ampia diffusione dei chiarimenti formulati con la presente per conseguire una efficiente trattazione delle istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. come riformati a decorrere dal 28 febbraio 2023.

LA DIRETTRICE REGIONALE
Margherita Maria Calabrò
(firmato digitalmente)



CORTE DI APPELLO
DI
U.N.E.P.

FACSIMILE ATTESTAZIONE UNEP
art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.

Egr. Avv. omissis

OGGETTO: Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare
(art. 492-bis c.p.c., art. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.)

La scrivente omissis Funzionario Preposto al servizio Esecuzioni dell'Ufficio
NEP della Corte di Appello di _____ con la presente,

vista l'istanza di accesso alle banche dati presentata dall'Avv. omissis
il omissis omissis difensore di ... (dati creditore)
nei confronti di generalità complete del debitore e c.f.

- generalità complete e c.f. altro debitore
- _____
- _____

iscritta al cronologico n. omissis,
controllata la legittimità della suddetta istanza sulla base della validità del titolo e del precetto
esibiti;

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 155-quinquies, comma 1, Disp. Att. c.p.c.,
che l'istanza in narrativa, volta ad ottenere l'accesso alle banche dati di cui all'art. 492
bis, comma 1 C.P.C., non può essere evasa per i seguenti motivi:
- mancanza, da parte dello scrivente Ufficio Nep, dell'accesso telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso
l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le
informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese
quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o
committenti;
- mancata funzionalità delle strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte
dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma dell'art. 492 bis c.p.c. e a quelle
individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c.

omissis

omissis

10 MAR. 2023